

**CONVENZIONE TRA GLI STATI
MEMBRI DEL TRATTATO NORD-
ATLANTICO SULLO STATUTO DELLE
LORO FORZE ARMATE**

(Londra, 19 giugno 1951)

Le parti contraenti del Trattato Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949, considerato che le forze di una parte possono essere mandate, in seguito ad accordi, a prestar servizio nel territorio di un'altra parte;

tenuto presente che la decisione dell'invio di dette truppe e le condizioni alle quali esse saranno inviate, se non previste dalla presente Convenzione, continueranno ad essere oggetto di accordi separati tra le parti interessate;

desiderando peraltro definire lo statuto della forza armata di una delle parti quando detta forza si trovi in servizio nel territorio di un'altra parte;

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

ART. I - 1. Nella presente Convenzione il termine:

a) « forza » designa il personale appartenente alle forze annate di terra, di mare o dell'aria di una delle parti contraenti che si trovi nel territorio di un'altra parte contraente nella zona del Trattato Nord Atlantico per ragioni attinenti al proprio servizio, con riserva che le due parti contraenti interessate potranno concordare di non considerare determinate persone, unità o formazioni come costituenti una « forza » o appartenenti ad essa agli effetti della presente convenzione;

b) « elemento civile » designa il personale civile al seguito di una forza di una parte contraente e impiegato da una forza armata da tale parte contraente, e che non sia nè apolide, nè cittadino di uno Stato che non sia membro del Trattato Nord Atlantico, nè cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, nè in esso abitualmente residente;

c) « persona a carico » designa il coniuge di un membro di una forza o di un elemento civile facente parte di una forza od i figli a loro carico;

d) « Stato d'origine » designa la parte contraente cui appartiene la forza;

e) « Stato di soggiorno » designa la parte contraente sul cui territorio si trova la forza o l'elemento civile, sia di stanza, sia di transito;

f) « autorità militari dello Stato d'origine » designa le autorità dello Stato d'origine che, secondo le leggi di detto Stato, hanno il potere di imporre la legge militare dello Stato stesso nei riguardi dei membri delle sue forze o degli elementi civili relativi;

g) « Consiglio Atlantico » designa il Consiglio istituito dall'art. 9 del Trattato Nord Atlantico o qualsiasi

organo subordinato autorizzato ad agire in suo nome.

2. La presente Convenzione è applicabile alle autorità delle suddivisioni politiche delle parti contraenti, entro i limiti dei territori cui l'accordo, a sensi dell'art. XX, si applica o si estende, come si applica alle autorità centrali di dette parti contraenti, sotto riserva, peraltro, che i beni appartenenti alle suddivisioni politiche non saranno considerati beni appartenenti a una parte contraente agli effetti delle disposizioni dell'articolo VIII.

ART. II. - I membri di una forza e di un elemento civile, nonché le persone a loro carico, sono tenuti a rispettare le leggi in vigore nello Stato di soggiorno e ad astenersi sul territorio di detto Stato da qualsiasi attività incompatibile con lo spirito della presente convenzione ed in articolare da qualsiasi attività politica. Inoltre le autorità dello Stato d'origine sono tenute ad adottare le misure necessarie a tal fine.

ART. III. - 1. Salva l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e a condizione di uniformarsi alle prescrizioni stabilite dallo Stato di soggiorno per l'entrata e la partenza di una forza o dei membri di una forza, questi ultimi, all'atto dell'entrata o dell'uscita dal territorio di uno Stato di soggiorno, saranno esenti dalle norme riguardanti i passaporti e i visti e dalle ispezioni relative all'immigrazione. Essi saranno inoltre esenti dalle norme dello Stato di soggiorno concernenti la registrazione ed il controllo degli stranieri. D'altra parte essi non saranno considerati capaci di acquistare alcun diritto alla residenza permanente o al domicilio nei territori dello Stato di soggiorno.

2. Soltanto i seguenti documenti saranno necessari per i membri di una forza e dovranno essere esibiti a richiesta:

a) carta personale d'identità rilasciata dallo Stato d'origine, provvista di fotografia e indicante cognome e nome, data di nascita, grado, arma e, se vi sia, numero di matricola,

b) ordine di emissione individuale o collettivo, redatto nella lingua dello Stato di origine e nelle lingue inglese e francese, rilasciata da un organo competente dello Stato d'origine o dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e facente fede dello stato della persona o dell'unità quale membro o parte di una forza, nonché dell'ordine di spostamento. Lo Stato di soggiorno può esigere che l'ordine di spostamento sia controfirmato da uno dei propri rappresentanti qualificati a tale fine.

3. La qualifica di membro di un elemento civile e delle persone a carico sarà indicata nei passaporti degli interessati.

4. Se un membro di una forza o di un elemento civile lascia il servizio dello Stato d'origine e non viene rimpatriato, le autorità dello Stato d'origine ne informeranno immediatamente le autorità dello Stato di soggiorno, fornendo loro tutte le indicazioni utili. Le autorità dello Stato d'origine informeranno egualmente le autorità dello Stato di soggiorno di ogni assenza illegale di durata superiore ai ventuno giorni.

5. Se lo Stato di soggiorno ha chiesto l'allontanamento dal proprio territorio di un membro di una forza o di un

elemento civile od ha emanato un ordine di espulsione di un ex-membro di una forza o di un elemento civile, o di una persona a carico di un membro o di un ex-membro, le autorità dello Stato d'origine sono tenute a riceverli sul proprio territorio o almeno a far loro lasciare il territorio dello Stato di soggiorno. Il presente paragrafo si applica soltanto alle persone che non siano cittadini dello Stato di soggiorno e che siano entrati nello Stato di soggiorno quali membri di una forza o di un elemento civile o allo scopo di diventarlo, o alle persone a carico di questi ultimi.

ART. IV - Lo Stato di soggiorno può:

a) sia accettare come valide, senza esigere ne esame ne diritto o tassa, la patente di guida o la patente militare rilasciate dallo Stato d'origine o da uno dei suoi enti ad un membro di una forza o ad un elemento civile;

b) sia rilasciare, senza esigere esame, la propria patente ad ogni membro di una forza o di un elemento civile che sia titolare di una patente di guida o di una patente militare di guida rilasciata dallo Stato, d'origine o da uno dei suoi enti.

ART. V - 1. I membri di una forza debbono normalmente indossare l'uniforme. Salvo accordo contrario tra le autorità dello Stato d'origine e quelle dello Stato di soggiorno, l'uso dell'abito civile sarà regolato dalle norme applicabili alle forze armate dello Stato di soggiorno. Le unità di formazioni militari regolarmente costituite di una forza debbono presentarsi in uniforme alle frontiere che esse varcano.

2. I veicoli di una forza o di un elemento civile immatricolati nelle forze armate debbono recare, oltre a loro numero di immatricolazione, una targa distintiva della loro nazionalità.

ART. VI - I membri di una forza possono detenere e portare le loro armi purché ne siano autorizzati in base al regolamento loro applicabile. Le autorità dello Stato d'origine prenderanno in benevola considerazione le domande che lo Stato di soggiorno presenterà in materia.

ART. VII - 1. Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo:

a) le autorità militari dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legislazione dello Stato d'origine su tutte le persone soggette alle leggi militari di detto Stato;

b) le autorità dello Stato di soggiorno avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri di una forza o di un elemento civile e sulle persone a loro carico per quanto riguarda i reati commessi sul territorio dello Stato di soggiorno e punibili in base alla legislazione di detto Stato.

2. a) Le autorità militari dello Stato d'origine avranno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sulle persone soggette alle leggi militari di detto Stato per quanto si riferisce ai reati punibili in base alla legislazione dello Stato d'origine, ed in particolare i reati contro la sicurezza di tale Stato che non cadono sotto la legislazione dello Stato di soggiorno;

b) le autorità dello Stato di soggiorno avranno il diritto di esercitare una giurisdizione esclusiva sui membri di una forza o di un elemento civile e sulle persone a loro

carico per quanto si riferisce ai reati punibili in base alla legislazione dello Stato di soggiorno, ed in particolare ai reati contro la sicurezza di tale Stato che non cadano sotto la legislazione dello Stato d'origine;

c) ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3 del presente articolo saranno considerati reati contro la sicurezza di uno Stato:

I) il tradimento,

II) il sabotaggio, lo spionaggio o la violazione della legislazione relativa ai segreti di Stato o di difesa nazionale.

3. Nei casi di concorso di giurisdizione si applicheranno le seguenti norme:

a) le autorità militari dello Stato d'origine avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione su un membro di una forza o di un elemento civile per quanto si riferisce:

I) ai reati rivolti unicamente contro la proprietà o la sicurezza di detto Stato, od ai reati rivolti unicamente contro la persona o la proprietà di un membro della forza o di un elemento civile di detto Stato o di persona a carico;

II) ai reati derivanti da qualsiasi atto od omissione verificatisi nell'esercizio di mansioni ufficiali;

b) nel caso di qualsiasi altro reato le autorità dello Stato di soggiorno avranno il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione;

c) qualora lo Stato che ha diritto di priorità decidesse di non esercitare la giurisdizione, esso lo notificherà appena possibile alle autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione prenderanno in benevolo esame le richieste di rinuncia a tale diritto presentate dalle autorità dell'altro Stato, nei casi in cui queste ultime annettano particolare importanza a tale rinuncia.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano per le autorità militari dello Stato d'origine alcun diritto di esercitare una giurisdizione sui cittadini dello Stato di soggiorno o sulle persone che vi risiedono abitualmente, a meno che esse non siano membri delle forze armate dello Stato d'origine.

5. a) Le autorità degli Stati di soggiorno e d'origine si presteranno reciproca assistenza per l'arresto dei membri di una forza dello Stato d'origine o di un elemento civile delle persone a carico nel territorio dello Stato di soggiorno e per la loro consegna all'autorità che deve esercitare la giurisdizione in conformità alle disposizioni di cui sopra;

b) Le autorità dello Stato di soggiorno notificheranno sollecitamente alle autorità militari dello Stato d'origine l'arresto di un membro di una forza o di un elemento civile o di una persona a carico;

c) la custodia di un membro di una forza o di un elemento civile sul quale lo Stato di soggiorno deve esercitare il suo diritto di giurisdizione e che si trovi nelle mani delle autorità dello Stato d'origine continuerà ad essere assicurata da parte di queste ultime sino a che egli non venga imputato formalmente dallo Stato di soggiorno.

6. a) Le autorità degli Stati di soggiorno e d'origine si presteranno reciproca assistenza nello svolgimento delle inchieste, nella ricerca delle prove, compresi il sequestro e, se del caso, la consegna degli elementi di prova e dei corpi

del reato. La consegna degli elementi e degli oggetti requisiti può tuttavia essere subordinata alla loro restituzione entro un termine determinato dalla autorità che procede a tale consegna;

b) le autorità delle parti contraenti, nei casi in cui vi sia concorso di giurisdizione, si forniranno reciprocamente informazioni sul seguito dato ai vari casi.

7. a) Non si potrà procedere da parte delle autorità dello Stato d'origine all'esecuzione di una condanna a morte sul territorio dello Stato di soggiorno qualora la legislazione dello Stato di soggiorno non contempli siffatta pena per un caso analogo;

b) le autorità dello Stato di soggiorno esamineranno benevolmente le richieste delle autorità dello Stato d'origine perchè sia a queste prestata assistenza nell'esecuzione di condanne detentive pronunciate sul territorio dello Stato d'origine in base alle disposizioni del presente articolo.

8. Qualora un accusato sia stato processato in conformità alle disposizioni del presente articolo da parte delle autorità di una delle parti contraenti e sia stato assolto, o, in caso di condanna, qualora stia espiando o abbia espiato la sua condanna, o sia stato graziato, non può essere processato nuovamente sullo stesso territorio per lo stesso reato da parte delle autorità di un'altra parte contraente. Tuttavia il presente paragrafo non impedisce alle autorità militari dello Stato d'origine di processare un membro della sua forza per qualsiasi violazione di norme disciplinari derivanti dall'atto o dall'omissione costituente il reato per il quale egli è stato processato.

9. Quando un membro di una forza o di un elemento civile o una persona a carico è processato dagli organi giurisdizionali dello Stato di soggiorno, egli ha diritto:

a) ad essere giudicato rapidamente;

b) ad essere informato, prima del processo, dell'accusa o delle accuse specifiche a suo carico;

c) ad essere messo a confronto con i testi a suo carico;

d) alla comparizione obbligatoria dei testi a suo favore, se la giurisdizione dello Stato di soggiorno ha la possibilità di obbligarveli;

e) ad essere rappresentato secondo la propria scelta o ad essere assistito alle condizioni legali vigenti in tale momento nello Stato di soggiorno,

f) ad avvalersi, se lo ritiene necessario, dei servizi di un interprete competente;

g) a comunicare con un rappresentante del Governo dello Stato d'origine e, se le norme di procedura lo consentono, alla presenza di tale rappresentante al processo.

10. a) Le unità o formazioni militari regolarmente costituite di una forza hanno il diritto di polizia su tutti i campi, stabilimenti o altre installazioni da esse occupati in base ad accordi con lo Stato di soggiorno. La polizia militare delle unità o formazioni può prendere tutte le misure utili per assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza di dette installazioni.

b) al di fuori di tali installazioni detta polizia militare sarà impiegata solo subordinatamente ad accordi con le autorità dello Stato di soggiorno ed in collegamento con

dette autorità, ed in quanto siffatto impiego sia necessario per mantenere la disciplina e l'ordine tra i membri di tali unità o formazioni.

11. Ogni parte contraente sottoporrà al potere legislativo i progetti che stimerà necessari per permettere di garantire sul suo territorio la sicurezza e la protezione delle installazioni, del materiale, delle proprietà, degli archivi e dei documenti ufficiali delle altre parti contraenti, nonché la repressione delle infrazioni a tale legislazione.

ART. VIII - 1. Ogni parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta di indennità nei confronti di qualsiasi altra parte contraente per i danni causati ai beni dello Stato che siano utilizzati dalle sue forze armate di terra, di mare e dell'aria:

a) se il danno è causato da un membro delle forze armate dell'altra parte contraente o da un impiegato di quest'ultima nell'esercizio delle sue funzioni nel quadro del Trattato Nord Atlantico;

b) se è causato da un veicolo, natante o aereo, di una parte contraente ed utilizzato dalle sue forze armate, a condizione o che il veicolo, il natante o l'aereo sia stato utilizzato per azioni intraprese nel quadro delle operazioni del Trattato Nord Atlantico, o che il danno sia stato causato a beni utilizzati nelle stesse condizioni.

Le domande di indennità per salvataggio marittimo formulate da una parte contraente nei confronti di un'altra parte contraente formeranno oggetto di analoga rinuncia, purché il natante o il carico salvati siano di proprietà di una parte contraente e siano utilizzati dalle sue forze armate per azioni intraprese nel quadro del Trattato Nord Atlantico.

2. a) Nel caso di danni diversi da quelli previsti al precedente paragrafo 1 che siano stati causati ai beni di una parte contraente situati sul territorio di quest'ultima, la responsabilità e l'ammontare del danno verranno stabiliti, a meno che le parti contraenti interessate abbiano concluso un diverso accordo, da un arbitro unico scelto in conformità al seguente comma b). L'arbitro deciderà anche in merito a qualsiasi eventuale domanda riconvenzionale.

b) L'arbitro di cui al precedente comma a) sarà scelto d'accordo tra le parti contraenti interessate fra i cittadini dello Stato di soggiorno che ricoprano o abbiano ricoperto un'alta carica giudiziaria. Qualora entro due mesi le parti contraenti interessate non abbiano potuto accordarsi sulla scelta dell'arbitro, l'una o l'altra potrà chiedere al Presidente dei sostituti del Consiglio Atlantico di scegliere una persona avente i predetti requisiti.

c) Qualsiasi decisione presa dall'arbitro sarà vincolante e definitiva per le parti contraenti.

d) L'ammontare di qualsiasi indennizzo stabilito dall'arbitro verrà ripartito in conformità alle disposizioni del paragrafo 5 e) I) II) III) del presente articolo.

e) Il compenso dovuto all'arbitro sarà fissato per accordo tra le due parti contraenti interessate e sarà pagato, unitamente alle spese necessarie inerenti all'esercizio delle funzioni, arbitrali, in eguali proporzioni da dette parti.

f) Tuttavia, ogni parte contraente rinuncia ad avanzare domande di indennizzo se l'ammontare del danno sia inferiore alle cifre seguenti:

Belgio	Fr. b.	70.000
Canada	\$ Can.	1.460
Danimarca	Kr. U.	9.670
Francia	Fr. tr.	490.000
Gran Bretagna	Lst.	500
Islanda	Kr. h.	22.800
Italia	Lit.	850.000
Lussemburgo	Fr. l.	70.000
Norvegia	Kr. N.	10.000
Paesi Bassi	Fl.	5.320
Portogallo	Esc.	40.250
Stati Uniti	\$ US.	1.400

Qualsiasi altra parte contraente i cui beni siano stati danneggiati nel medesimo incidente rinuncerà anch'essa alle proprie richieste di indennizzo sino alla concorrenza dell'ammontare di cui sopra. Nel caso di notevoli variazioni nel tasso di cambio, le parti contraenti si accorderanno circa gli opportuni adeguamenti delle cifre sopra stabilite.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano ad ogni nave noleggiata a scafo nudo da una parte contraente o da essa requisita con un contratto di locazione, o da essa presa come preda di guerra (salvo per quanto si riferisce dalla parte del rischio di perdita e della responsabilità sopportata da persona diversa da detta parte contraente).

4. Ciascuna parte contraente rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo verso qualsiasi altra parte contraente nel caso in cui un membro delle sue forze armate abbia subito ferite o sia deceduto nell'esecuzione del servizio.

5. Le richieste di indennizzo (diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto e da quelle alle quali si applichino i paragrafi 6 e 7 del presente articolo) originate da atti o da omissioni commessi da membri di una forza od un elemento civile durante l'esecuzione di mansioni ufficiali, o derivanti da qualsiasi altro atto, omissione o fatto per cui una forza od un elemento civile siano responsabili legalmente, e che provochino, nel territorio dello Stato di soggiorno, danni a terzi che non siano delle parti contraenti, saranno regolate da parte dello Stato di soggiorno secondo le seguenti disposizioni:

a) le domande di indennizzo saranno depositate ed istruite, e le decisioni saranno prese, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di soggiorno applicabili in materia alle proprie forze armate;

b) lo Stato di soggiorno può decidere su qualsiasi domanda del genere; il pagamento dell'importo concordato o deciso sarà fatto dallo Stato di soggiorno nella propria valuta;

c) tale pagamento, sia esso fatto in seguito a liquidazione concordata che in seguito ad una decisione della giurisdizione competente dello Stato di soggiorno, ovvero la decisione della stessa giurisdizione di non luogo a pagamento, vincola definitivamente le parti contraenti;

d) ogni indennizzo pagato dallo Stato di soggiorno sarà portato a conoscenza degli Stati d'origine interessati, che riceveranno contemporaneamente un rapporto circostanziato e una proposta di ripartizione stabilita in conformità al comma e), I) II) e III) del paragrafo seguente. In mancanza di risposta entro due mesi, la ripartizione sarà

considerata come accettata;

e) l'onere delle indennità versate per la riparazione dei danni previsti nei commi precedenti e nel paragrafo 2 del presente articolo sarà ripartito fra le parti contraenti nel modo seguente;

- I) quando un solo Stato d'origine sia responsabile, l'ammontare delle indennità è ripartito in ragione del 25 % a carico dello Stato di soggiorno e del 75 % a carico dello Stato d'origine;
- II) quando nella responsabilità sia incorso più d'uno Stato, l'ammontare dell'indennità è ripartito tra essi in parti eguali; tuttavia, se lo Stato di soggiorno non è uno degli Stati le cui forze armate hanno causato il danno, il suo contributo sarà la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine;
- III) se il danno sia causato dalle forze armate delle parti contraenti senza che sia possibile attribuirlo in maniera precisa ad una o più di dette forze armate, l'ammontare dell'indennità sarà ripartito in parti eguali tra le parti contraenti interessate; tuttavia, se lo Stato di soggiorno non è uno degli Stati le cui forze armate hanno causato il danno, il suo contributo sarà la metà di quello di ciascuno degli Stati d'origine;
- IV) ogni semestre verrà inviato agli Stati d'origine interessati, unitamente alla richiesta di rimborso, un rendiconto delle somme pagate dallo Stato di soggiorno nel corso del semestre precedente per gli affari per i quali una ripartizione in percentuale sia stata ammessa. Detto rimborso verrà effettuato entro il più breve termine possibile, nella valuta dello Stato di soggiorno;

f) nei casi in cui, in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi b) ed e), una parte contraente venisse ad essere gravata da un onere troppo forte, essa potrà domandare al Consiglio Atlantico di procedere ad un regolamento della questione su base diversa;

g) un membro di una forza o di un elemento civile non sarà sottoposto ad alcun procedimento esecutivo quando una sentenza sia stata pronunciata contro di lui nello Stato di soggiorno se si tratti di controversia nata da un atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni;

h) salva l'applicabilità del comma e) del presente paragrafo alle richieste di indennizzo contemplate dal paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno nel caso di navigazione, dell'impiego di una nave, del carico e scarico o del trasporto di un carico, tranne i casi di morte o di danni alle persone alle quali non sia applicabile il paragrafo 4 del presente articolo.

6. Le richieste di indennizzo contro membri di una Forza armata o di un elemento civile fondate su atti dannosi od omissioni commessi fuori dall'esercizio delle funzioni ufficiali verranno trattate nel modo seguente:

a) le autorità dello Stato di soggiorno esamineranno la richiesta di indennizzo e fisseranno l'ammontare dell'indennizzo dovuto al richiedente in maniera giusta ed equa, tenendo conto di tutte le circostanze della causa, compreso il comportamento della persona danneggiata, e

redigeranno una relazione in merito;

b) la relazione sarà rimessa alle autorità dello Stato d'origine, che decideranno senza indugio se dar corso o meno ad una indennità a titolo grazioso e, in caso affermativo, ne fisseranno l'ammontare;

c) se verrà offerta un'indennità a titolo grazioso ed essa sarà accettata dal richiedente a piena soddisfazione delle sue pretese, le autorità dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed informeranno le autorità dello Stato di soggiorno della loro decisione e della somma pagata;

d) le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano il diritto dello Stato di soggiorno a prendere in considerazione un'azione legale contro un membro di una forza od un elemento civile, sempreché non sia avvenuto il pagamento a piena soddisfazione della domanda d'indennizzo.

7. Le richieste di indennizzo fondate sull'uso non autorizzato di qualsiasi veicolo delle forze armate di uno Stato d'origine verranno trattate in conformità alle disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, tranne il caso in cui la forza o l'elemento ne siano legalmente responsabili.

8. Qualora sorga controversia sulla circostanza se l'atto dannoso o l'omissione da parte di un membro di una forza o di un elemento civile siano stati commessi nell'esercizio di funzioni ufficiali o se l'uso di un veicolo delle forze armate di uno Stato d'origine non sia stato autorizzato, il quesito verrà sottoposto ad un arbitro nominato in conformità al paragrafo 2 b) del presente articolo e la sua decisione su questo punto sarà vincolante e definitiva.

9. Lo Stato d'origine non può prevalersi dell'immunità di giurisdizione dei tribunali dello Stato di soggiorno per i membri di una forza o elementi civili per quanto riguarda la competenza civile dei tribunali dello Stato di soggiorno, salvo quanto previsto al paragrafo 5 g) del presente articolo.

10. Le autorità dello Stato d'origine e dello Stato di soggiorno collaborano nella raccolta delle prove necessarie per un esame equo e per una decisione per quanto si riferisce alle richieste di indennizzo che interessino le parti contraenti.

ART. IX - 1. I membri di una forza o di un elemento civile e le persone a loro carico potranno procurarsi sul posto quanto necessario per il loro consumo, nonché i servizi di cui possano avere bisogno, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato di soggiorno.

2. Le merci acquistate sul luogo e destinate al sostentamento di una forza o di un elemento civile saranno normalmente acquistate a mezzo dei servizi competenti per l'acquisto di tali merci per le forze armate dello Stato di soggiorno. Per evitare che tali acquisti abbiano un effetto dannoso per l'economia dello Stato di soggiorno, le autorità competenti di detto Stato specificheranno, quando occorra, gli articoli il cui acquisto convenga sia limitato o proibito.

3. Con riserva dell'applicazione degli accordi in vigore o che potranno essere conclusi tra le autorità competenti

degli Stati di soggiorno e di origine, soltanto le autorità dello Stato di soggiorno prendono le misure opportune perché siano messi a disposizione di una forza o di un elemento civile gli immobili e i servizi relativi di cui essi potranno aver bisogno. Tali accordi e disposizioni saranno, per quanto possibile, conformi ai regolamenti concernenti l'alloggio e l'accantonamento di personale analogo dello Stato di soggiorno. In mancanza di una convenzione che stabilisca altrimenti, i diritti e gli obblighi derivanti dall'occupazione o dall'utilizzazione di un immobile, nonché dell'uso dei servizi e delle servitù relative, saranno determinati dalle leggi dello Stato di soggiorno.

4. Le necessità locali di mano d'opera civile da parte di una forza o di un elemento civile saranno soddisfatte in modo analogo a quelle dei servizi similari dello Stato di soggiorno, con la loro assistenza e tramite i servizi di collocamento della mano d'opera. Le condizioni d'impiego e di lavoro, ed in particolare i salari e gli accessori, nonché le condizioni per la protezione dei lavoratori, saranno regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Tali lavoratori civili impiegati da una forza o da un elemento civile non saranno considerati, in alcun caso, come appartenenti alla forza od all'elemento civile.

5. Se i servizi sanitari ed odontoiatrici annessi ad una forza o ad un elemento civile sono inadeguati, i loro componenti e le persone a loro carico potranno ricevere le cure mediche e odontoiatriche, incluso il ricovero in ospedale, alle stesse condizioni del personale analogo dello Stato di soggiorno.

6. Lo Stato di soggiorno esaminerà benevolmente le richieste di facilitazioni di circolazione e di riduzioni tariffarie che esso potrà accordare ai membri di una forza o di un elemento civile. Tali facilitazioni o riduzioni formeranno oggetto di accordi particolari tra i Governi interessati.

7. Fatto salvo ogni accordo finanziario generale o particolare tra le parti contraenti, i pagamenti in valuta locale per le merci, per l'alloggio e per i servizi previsti nei paragrafi 2, 3, 4 ed eventualmente 5 e 6 del presente articolo verranno effettuati senza dilazione dalle autorità della forza.

8. Nè una forza, nè un elemento civile, nè i loro membri, nè le persone a loro carico potranno basarsi sul presente articolo per rivendicare una qualsiasi esenzione da imposte o tasse applicabili agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi, in virtù della regolamentazione fiscale dello Stato di soggiorno.

ART. X - 1. Quando, nello Stato di soggiorno, l'imposizione di una qualsiasi imposta dipenda dalla residenza o dal domicilio del contribuente, i periodi durante i quali un membro di una forza o di un elemento civile sarà presente nel territorio di dello Stato unicamente in ragione della sua qualità di membro di detta forza o di detto elemento civile, non saranno considerati ai fini dell'imposizione di detta imposta come periodi di residenza o come costituenti cambiamento di residenza o domicilio. I membri di una forza o di un elemento civile saranno esenti nello Stato di soggiorno da ogni imposta sugli assegni ed emolumenti loro corrisposti in tale loro qualità dallo Stato d'origine e su

qualsiasi bene mobile fisico loro appartenente e la cui esistenza nello Stato di soggiorno sia dovuta soltanto alla loro presenza temporanea in detto Stato.

2. Il presente articolo non esonererà in alcun modo il membro di una forza o di un elemento civile dalle imposte relative alle attività lucrative, diverse da quelle esercitate in tale qualità, alle quali potrebbe dedicarsi nello Stato di soggiorno. Salvo per quanto riguarda gli assegni, gli emolumenti ed i beni mobili menzionati nel paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo non impediranno assolutamente la percezione delle imposte alle quali detto membro sia assoggettato in base alla legge dello Stato di soggiorno, anche se considerato come avente residenza o domicilio fuori del territorio di tale Stato.

3. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai «diritti» quali sono definiti nel paragrafo 12 dell'articolo XI.

4. Agli effetti del presente articolo il termine «membro di una forza» non comprende alcuna persona che sia cittadino dello Stato di soggiorno.

ART. XI - 1. Salve le deroghe stabilite dalla presente Convenzione, i membri di una forza o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico, sono soggetti alle leggi e ai regolamenti la cui applicazione sia affidata alle autorità doganali dello Stato di soggiorno. In particolare gli agenti di tale amministrazione hanno il diritto di procedere, nelle condizioni generali previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nello Stato di soggiorno, alla visita dei membri di una forza o di un elemento civile e delle persone a loro carico, del loro bagaglio e dei loro veicoli; essi hanno anche il diritto di sequestro conformemente a dette leggi e regolamenti.

2. a) L'importazione temporanea e la riesportazione dei veicoli immatricolati nelle forze armate ed appartenenti ad una forza o ad un elemento civile circolanti con mezzi propri, saranno autorizzate in franchigia dietro presentazione di un tritico della forma indicata nell'allegato alla presente Convenzione;

b) l'importazione temporanea dei veicoli immatricolati nelle forze armate non circolanti con mezzi propri si farà alle condizioni fissate nel paragrafo 4 del presente articolo e la loro riesportazione alle condizioni fissate dal paragrafo 8;

c) i veicoli immatricolati nelle forze armate appartenenti ad una forza o ad un elemento civile saranno parimenti esenti da qualsiasi tassa dovuta in ragione della circolazione dei veicoli sulle strade.

3. I documenti ufficiali in plico munito di sigillo ufficiale non saranno soggetti alla visita o al controllo doganale. I corrieri che ne effettuano il trasporto dovranno essere muniti, quale che sia la loro qualità, di un ordine di missione individuale rilasciato alle condizioni indicate nel paragrafo 2 b) dell'articolo III. Tale ordine di missione dovrà indicare il numero dei plichi trasportati e certificati che essi contengono soltanto documenti ufficiali.

4. Una forza potrà importare in franchigia il proprio equipaggiamento e quantità ragionevoli di provviste, materiali ed altre merci destinate all'uso esclusivo di detta forza o, nel caso in cui ciò sia consentito dallo Stato di soggiorno, all'uso dell'elemento civile e delle persone a

carico. Tale importazione in franchigia è soggetta al deposito, presso l'ufficio doganale d'entrata, insieme con i documenti doganali che saranno concordati, di un certificato, la cui forma sarà concordata tra lo Stato di soggiorno e lo Stato d'origine, firmato da persona a tale scopo autorizzata dallo Stato d'origine.

La designazione della persona autorizzata a firmare i certificati sarà comunicata all'Amministrazione doganale dello Stato di soggiorno, alla quale saranno anche inviati esemplari delle firme e dei timbri che verranno usati.

5. I membri di una forza o di un elemento civile potranno, al momento del loro primo arrivo per prendere servizio nello Stato di soggiorno o al momento del primo arrivo di qualsiasi persona a loro carico che venga a raggiungerli, importare i loro effetti ed il loro mobilio, in franchigia, per la durata del loro periodo di servizio.

6. I membri di una forza o di un elemento civile potranno importare temporaneamente in franchigia i loro veicoli a motore privati per uso personale proprio e delle persone a loro carico. Non vi è alcun obbligo, in base alla presente disposizione, di concedere l'esenzione dalle tasse che fossero dovute per l'uso delle strade da parte dei veicoli privati.

7. Le importazioni eseguite dalle autorità di una forza, all'infuori di quelle destinate all'uso esclusivo della forza e del suo elemento civile, e le importazioni che non rientrino tra quelle contemplate dai paragrafi 5 e 6 del presente articolo effettuate da membri di una forza o di un elemento civile non beneficeranno, in base al presente articolo, di alcuna esenzione da diritti né di alcuna dispensa da formalità.

8. Le merci ammesse in franchigia in base ai precedenti paragrafi 2 b), 4, 5 e 6:

a) potranno essere riesportate liberamente, purché, in caso di merci importate in base al paragrafo 4, sia presentato all'ufficio doganale un attestato rilasciato secondo quanto disposto in detto paragrafo. Il servizio delle dogane, peraltro, conserva il diritto di verificare, se del caso, che le merci riesportate corrispondano a quelle descritte nell'attestato, qualora necessario, e che siano state realmente importate alle condizioni previste dai paragrafi 2 b), 4, 5 e 6, a seconda dei casi;

b) non potranno normalmente essere cedute a titolo oneroso o gratuito nello Stato di soggiorno. Tuttavia, in casi particolari, tale cessione potrà essere autorizzata, alle condizioni dettate dalle autorità competenti dello Stato di soggiorno, come, ad esempio, pagamento di diritti e tasse e adempimento delle formalità inerenti al controllo del commercio estero e dei cambi.

9. Le esportazioni di merci acquistate nello Stato di soggiorno saranno sottoposte alla regolamentazione in vigore nel territorio di detto Stato.

10. Speciali facilitazioni per il passaggio delle frontiere saranno accordate dalle autorità doganali ad unità o formazioni regolarmente inquadrati, a condizione che le autorità doganali abbiano ricevuto la relativa notifica in tempo utile.

11. Speciali disposizioni saranno prese dallo Stato di soggiorno perché i carburanti ed i lubrificanti destinati

all'uso dei veicoli immatricolati nelle forze armate, degli aerei e dei natanti militari di una forza o di un elemento civile siano consegnati in franchigia di ogni diritto e tassa.

12. Ai fini dell'applicazione dei primi dieci paragrafi del presente articolo, la parola «diritti» designa i diritti doganali e tutti gli altri diritti e tasse sull'importazione o sull'esportazione, secondo il caso, eccettuati quei diritti e tasse che non costituiscono un rimborso di spese per servizi resi. La parola «importazione» include il ritiro di merci poste in un deposito doganale o sotto un regime analogo, sempre che le merci di cui trattasi non siano state ne raccolte, nè fabbricate, nè manifatturate nello Stato di soggiorno.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano non soltanto alle merci importate nello Stato di soggiorno o esportate da tale Stato, ma anche alle merci in transito attraverso il territorio di una parte contraente. A tale scopo l'espressione «Stato di soggiorno» nel presente articolo sarà considerata riferibile anche a qualsiasi parte contraente attraverso il cui territorio le merci si trovino in transito.

ART. XII - 1. Ogni esenzione o facilitazione doganale o fiscale accordata in base alla presente Convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni che le autorità doganali o fiscali dello Stato di soggiorno possono stimare necessarie per prevenire abusi.

2. Dette autorità potranno rifiutare qualsiasi esenzione contemplata dalla presente Convenzione rispetto all'importazione nello Stato di soggiorno di prodotti raccolti, fabbricati o manifatturati in tale Stato, che ne siano stati esportati senza pagamento o con rimborso di tasse o diritti che sarebbero stati dovuti nel caso in cui tali prodotti non fossero stati esportati. Tale disposizione si applica inoltre alle merci ritirate da un magazzino doganale se il deposito in tale magazzino è stato considerato come esportazione.

ART. XIII - 1. Allo scopo di prevenire infrazioni alle leggi e ai regolamenti doganali e fiscali, le autorità dello Stato di soggiorno e quelle dello Stato d'origine si presteranno reciprocamente assistenza nel condurre le indagini e nella raccolta di prove.

2. Le autorità di una forza presteranno ogni assistenza in loro potere affinché le merci passibili di sequestro da parte e per conto delle autorità doganali o fiscali dello Stato di soggiorno siano consegnate a dette autorità.

3. Le autorità di una forza si impegnano a fare tutto ciò che è in loro potere per assicurare il pagamento di diritti, tasse e ammende dovuti dai membri di tale forza o del suo elemento civile o da persone a loro carico.

4. I veicoli immatricolati nelle forze armate e le merci appartenenti ad una forza o al suo elemento civile e non ad uno dei loro membri e sequestrati dalle autorità dello Stato di soggiorno in occasione di un'infrazione doganale o fiscale, saranno consegnati alle autorità competenti della forza interessata.

ART. XIV - Una forza, un elemento civile, i loro membri, come pure le persone a loro carico, rimangono soggetti

alle norme di controllo dei cambi dello Stato d'origine e debbono uniformarsi ai regolamenti dello Stato di soggiorno.

2. Le autorità incaricate del controllo dei cambi dello Stato d'origine e quelle dello Stato di soggiorno possono mettere in vigore delle disposizioni speciali applicabili a una forza, al suo elemento civile o ai loro membri ed alle persone a loro carico.

ART. XV - 1. Salve le disposizioni del seguente paragrafo 2, la presente Convenzione rimarrà in vigore in caso di ostilità comportanti l'applicazione del Trattato Nord Atlantico. Tuttavia, le disposizioni per il regolamento di richieste di indennizzo di cui ai paragrafi 2 e 5 dell'art. VIII non si applicheranno ai danni di guerra e le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle degli articoli III e VII, saranno immediatamente rivedute dalle parti contraenti interessate, che potranno concordare le modifiche che apparissero desiderabili nei riguardi dell'applicazione tra loro della Convenzione.

2. In caso di ostilità quali risultano precedentemente definite, ogni parte contraente ha il diritto, dandone alle altre parti contraenti un preavviso di sessanta giorni, di sospendere ove necessario l'applicazione di qualsiasi disposizione della presente Convenzione. Qualora tale diritto venga esercitato, le parti contraenti si consulteranno immediatamente allo scopo di concordare opportune disposizioni in sostituzione di quelle sospese.

ART. XVI - Tutte le divergenze tra le parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione saranno regolate mediante trattative dirette tra di esse, senza ricorso a qualsiasi giurisdizione estranea. Eccetto i casi in cui vi siano esplicite disposizioni in contrario nella presente Convenzione, le divergenze che non potranno essere composte con trattative dirette saranno deferite al Consiglio Atlantico.

ART. XVII - Ogni parte contraente potrà, in ogni momento, chiedere la revisione di qualsiasi articolo della presente Convenzione. La domanda sarà diretta al Consiglio Atlantico.

ART. XVIII - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notificherà a ciascuno Stato firmatario le date dei depositi;

2. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo il deposito da parte di quattro Stati firmatari dei loro strumenti di ratifica. Essa entrerà in vigore per ciascun altro Stato firmatario trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.

3. Dopo la sua entrata in vigore la presente Convenzione sarà aperta, salva l'approvazione del Consiglio Atlantico e alle condizioni che potranno essere decise da questo, a qualsiasi Stato aderente al Trattato Nord Atlantico. L'accessione sarà effettuata mediante il deposito di uno strumento di accessione presso il Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne notificherà a ciascuno Stato firmatario ed a ciascuno Stato aderente la data di deposito. Nei riguardi di qualsiasi Stato in nome del quale sia stato depositato uno strumento di adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo

la data del deposito di tale strumento.

ART. XIX - 1. La presente Convenzione potrà essere denunciata da qualsiasi parte contraente alla scadenza di un periodo di quattro anni a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. La denuncia della Convenzione da parte di qualsiasi parte contraente sarà effettuata mediante notifica scritta, diretta da tale parte contraente al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale informerà tutte le altre parti contraenti di tale notifica e della data del suo ricevimento.

3. La denuncia avrà effetto dopo un anno dal ricevimento della notifica dal Governo degli Stati Uniti d'America. Dopo la fine di tale periodo di un anno la Convenzione cesserà di essere in vigore per la parte contraente che l'avrà denunciata, ma continuerà a restare in vigore per le altre parti contraenti.

ART. XX - 1. Salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la presente Convenzione si applicherà soltanto al territorio metropolitano delle parti contraenti.

2. Qualsiasi Stato potrà, peraltro, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accessione o in qualsiasi momento dopo tale deposito, dichiarare, mediante notifica al Governo degli Stati Uniti d'America, che la presente Convenzione si estende (salva la conclusione di uno speciale accordo tra detto Stato e ciascuno degli Stati d'origine, qualora lo Stato che fa la dichiarazione lo consideri necessario) a tutti od a uno qualsiasi dei territori i cui rapporti internazionali sono da esso assicurati nella zona dell'Atlantico settentrionale. La presente Convenzione avrà quindi effetto nel territorio o nei territori in tal modo indicati, trenta giorni dopo il ricevimento, da parte degli Stati Uniti d'America, della notifica stessa, o trenta giorni dopo la conclusione degli eventuali speciali accordi, o all'entrata in vigore della Convenzione, quale è definita all'art. XVIII, se essa ha luogo dopo tale termine.

3. Uno Stato che abbia fatto la dichiarazione, in base al paragrafo 2 del presente articolo, per l'estensione della presente Convenzione a qualsiasi territorio di cui esso assicura i rapporti internazionali, può denunciare la Convenzione alle condizioni previste all'art. XIX per quanto riguarda unicamente tale territorio.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, addì 19 giugno 1951, nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico originale che verrà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America ne trasmetterà copie autenticate a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

1) Approvata in Italia con Legge 30 novembre 1955, n. 1335 (*Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1956).